

STUDI STORICI  
POLITICA E STORIA

STUDI STORICI  
Ultimi titoli pubblicati

- Salvatore CAPONETTO, *Melantone e l'Italia*  
Carlo PAPINI, *Valdo di Lione e i «poveri nello spirito»*. Il primo secolo del movimento valdese (1170-1270)  
Aldo LANDI, *Le radici del conciliarismo*. Una storia della canonistica medievale alla luce dello sviluppo del primato del papa  
Giorgio SPINI, *Italia liberale e protestanti*. «Gli invisibili»  
Thomas MÜNTZER, *Scritti politici*, a cura di E. Campi  
Giovanni ROTA, *Giuseppe Gangale*. Filosofia e protestantesimo  
Domenico MASELLI, *Storia dei battisti italiani (1863-1923)*  
Huldrych ZWINGLI, *La provvidenza di Dio*, a cura di Ermanno Genre  
Amedeo MOLNÁR, *Jan Hus*. Testimone della verità, a cura di Carlo Papini  
ERASMO DA ROTTERDAM - MARTIN LUTERO, *Liberio arbitrio - Servo arbitrio* (passi scelti), a cura di Fiorella De Michelis Pintacuda  
R. LAURENCE MOORE, *L'intreccio di sacro e profano nella storia americana*  
Roberta DE GIORGI, *I quieti della terra*. Gli stundisti: un movimento evangelico-battista nella Russia del XIX secolo  
Salvatore CAPONETTO, *Il calvinismo del Mediterraneo*  
Giorgio SPINI, *Italia di Mussolini e protestanti*  
*Dal Monferrato alla costruzione dello Stato sociale italiano*. L'esperienza intellettuale, scientifica e politica di Carlo Francesco Ferraris (1850-1924)  
Carlo Francesco FERRARIS, *Scienza dell'amministrazione, critica del socialismo scientifico e teoria del decentramento*. Scritti 1873-1898  
Lorenzo TIBALDO, *Sotto un cielo stellato*. Vita e morte di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti  
BENEDETTO DA MANTOVA - Marcantonio FLAMINIO, *Il beneficio di Cristo*, a cura di S. Caponetto  
John WESLEY, *La perfezione dell'amore*. Sermoni, a cura di Febe Rossi Cavazzuti  
Alister E. MCGRATH, *Giovanni Calvino*. Il Riformatore e la sua influenza sulla cultura occidentale  
Carlo PAPINI, *Da vescovo di Roma a sovrano del mondo*. L'irresistibile ascesa del papa romano al potere assoluto  
*Valdesi medievali*. Bilanci e prospettive di ricerca, a cura di Marina Benedetti  
Lucia FELICI, *Giovanni Calvino e l'Italia*  
Gabriella SILVESTRINI, *Diritto naturale e volontà generale*. Il contrattualismo repubblicano di Jean-Jacques Rousseau  
Mario MIEGGE, *Vocazione e lavoro*

JOHANNES ALTHUSIUS

# LA POLITICA

Un'antologia

a cura di Corrado Malandrino

Claudiana - Torino

[www.claudiana.it](http://www.claudiana.it) - [info@claudiana.it](mailto:info@claudiana.it)

*Corrado Malandrino,*

è professore ordinario di storia delle dottrine politiche e preside della Facoltà di Scienze politiche dell'Università del Piemonte Orientale.

**Scheda bibliografica CIP**

**Althusius, Johannes**

La politica : un'antologia / Johannes Althusius ; a cura di Corrado Malandrino

Torino : Claudiana, 2011

264 p. ; 24 cm. - (Studi storici)

ISBN 978-88-7016-843-3

1. Politica - Concezione [di] Althusius, Johannes 2. Politica - Teorie - Sec. 17.

(CDD 22.) 320.01 Scienza politica. Filosofia e teoria

ISBN 978-88-7016-843-3

© Claudiana srl, 2011

Via San Pio V 15 - 10125 Torino

Tel. 011.668.98.04 - Fax 011.65.75.42

e-mail: info@claudiana.it

sito internet: www.claudiana.it

Tutti i diritti riservati - Printed in Italy

Ristampe:

17 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5

Copertina: Umberto Stagnaro

Stampa: Stampatre, Torino

*In copertina:* Ritratto di Johannes Althusius, quadro a olio conservato alla Grosse Kirche di Emden, sede di iniziative culturali e dei convegni organizzati dalla Althusius Gesellschaft. Ambrogio LORENZETTI, *Effetti del buon governo* (1338-39), Sala del palazzo pubblico di Siena.

## INTRODUZIONE

Nato nella contea di Wittgenstein-Berleburg tra Nassau e Westfalia, una regione influenzata largamente dall'espansione calvinista, Althusius studia in varie università tedesche e svizzere, laureandosi in diritto civile ed ecclesiastico, che insegna nella *Hohe Schule* di Herborn. Ma sono i soggiorni svizzeri, tra Basilea e Ginevra, a plasmare la sua formazione spirituale. L'opera nella quale espone sistematicamente una concezione collocabile agli albori dell'età moderna, e ancora caratterizzata da elementi medievali, è intitolata *Politica methodice digesta* (1603, *La politica illustrata organicamente con metodo*), importante trattato ampliato per gli aspetti profederali nella terza edizione del 1614. Spunti significativi in tal senso provennero ad Althusius, oltreché dagli studi teorici, dall'esperienza pratica fatta dal 1604 al 1638 nella città di Emden, la calvinista «Ginevra del Nord», di cui fu *Syndikus* (capo dell'amministrazione e massimo consulente giuridico) e a cui cercò di applicare le sue vedute.

La *Politica* di Althusius è pertanto considerata tradizionalmente la più vigorosa e completa opera sistematica nell'ambito del calvinismo politico e del monarcomachesimo antiassolutista. Le sue tesi principali sulla sovranità popolare e sulla costituzione federativa dello Stato si collocano agli antipodi della corrente assolutista moderna. Pur dicendosi d'accordo con Bodin sull'unicità, incedibilità e perpetuità della sovranità, Althusius non la ritiene *legibus soluta* e la restituisce al popolo, concepito in forma premoderna nell'unione delle assemblee degli ordini cetuali. Nell'opera althusiana convergono le esperienze storiche delle lotte antitiranniche degli ugonotti francesi, delle province calviniste dei Paesi Bassi contro il re di Spagna Filippo II, dei conflitti tra le comunità riformate della Renania e delle città del Nord tedesco contro cattolici, da un lato, e luterani dall'altro, vissute in prima persona da Althusius come *Syndikus* di Emden.

La politica è per Althusius l'arte per mezzo della quale gli uomini si associano allo scopo di instaurare, coltivare e conservare tra di loro la vita sociale. Si chiama «simbiotica», poiché intende realizzare una perfetta simbiosi sociale. Pur muovendosi all'interno dei canoni dell'aristotelismo politico – per il quale l'uomo è portato per natura a consociarsi con gli altri, ed è altrettanto naturale che dalle forme di associazione più semplici si arrivi alle associazioni politiche più elevate e complesse –, Althusius ritiene però che per stabilire la consociazione politica (un'unione «santa, giusta, confortevole e felice») sia necessario un «patto» espresso o tacito. Così gli aderenti si obbligano reciprocamente a mettere in comune tutto ciò che può servire alla mutua partecipazione alla vita associata.

La politica pertanto è concepita come:

- a) la condivisione dei diritti nello Stato;
- b) il modo di amministrare lo Stato;
- c) l'ordine e la costituzione dello Stato.

Per il primo punto, il diritto simbiotico è costituito dall'insieme delle leggi comuni e proprie che regolano l'associazione, ossia le leggi divine, naturali e positive alle quali i cittadini devono obbedire. Dalla loro osservanza dipende la corretta amministrazione dello Stato da parte dei governanti, che devono agire spinti da una concezione non impositiva del potere, inteso come fatto di diritto e aiuto prestato alle comunità da loro rette. Per quanto riguarda la costituzione dello Stato, la consociazione politica più generale ed elevata, essa è formata a partire dall'unione federativa di città e province, che sono le consociazioni pubbliche minori. Lo Stato non è formato dall'unione di singoli individui, ma di comunità. Tale processo aggregativo è alla base di ciò che possiamo chiamare profederalismo althusiano in quanto espressione non ancora pienamente moderna di una concezione politica ispirata federalmente. Esso si sviluppa in modo organico e sistematico sia sul piano della costituzione interna della società sia sul piano dei rapporti interstatali e internazionali. Con riferimento al livello sociale, il concetto basilare – che rappresenta il contributo più originale dato da Althusius al lessico politico, e specialmente al federalismo – è quello di *simbiotica*. È questa la definizione della politica, in quanto arte per mezzo della quale gli uomini si associano allo scopo di instaurare, coltivare e conservare tra di loro la vita sociale. Il processo associativo, una vera e propria costruzione federale, avviene tramite patto consensuale tacito o espresso, riguardante originariamente i singoli uomini, si sviluppa all'interno delle *consociationes* private e pubbliche: dalle famiglie – le più semplici associazioni private – alle tribù, agli ordini ceftuali, fino alle *consociationes* pubbliche più elevate e complesse, ossia le città, le province, gli Stati. L'essenza della politica simbiotica nelle *consociationes* pubbliche è vista nella perfetta integrazione funzionale tra i suoi membri, al fine di raggiungere un'unione «santa, giusta, confortevole e felice».

Secondo Althusius, le associazioni private sono parte integrante della vita politica comunitaria, anche se, in senso stretto, questa riguarda soprattutto le varie forme della *consociatio* pubblica. Il *politeuma* si concretizza nell'associazione politica per eccellenza permessa e approvata dal diritto delle genti. Questa comprende forme particolari e intermedie (città, province) risultanti dall'unione di famiglie, collegi, tribù ecc., e una sola forma generale e universale, che è mista e nasce dall'unione federativa di città e province. Essa è la vera *politía* (impero, regno o repubblica che dir si voglia, cioè lo Stato universale) e s'identifica con la totalità del popolo. In Althusius, le associazioni simbiotiche e lo Stato-*politía* sono entrambi risultanti di svolgimenti federativi consensuali. Gli istituti e gli organi di governo eletivi che loro competono (le assemblee, i consigli universali, i collegi di efo-

ri, il sommo magistrato) hanno la precisa finalità di curare la giusta e sana amministrazione della *politia*.

Fa parte di questa logica federativa protodemocratica il diritto di resistenza contro l'eventuale tirannide del «sommo magistrato». Nel sistema althusiano è previsto e regolamentato in modo particolareggiato il diritto-dovere di resistenza contro la tirannide. Per comprenderne la logica occorre collocarla nel sistema istituzionale complessivo disegnato dal giurista tedesco. In effetti, ai diversi tipi e livelli di associazioni pubbliche (città, provincia, regno, Stato universale) corrispondono istituti e organi di governo propri. Nella forma superiore di Stato vi è il sommo magistrato (che può esser di tipo monarchico o poliarchico, ovvero popolare e collegiale) cui è demandato *pro tempore* dal popolo il compito sovrano di reggere lo Stato. Vi è al suo fianco un collegio di «efori» (è ripreso il termine calviniano), anch'essi delegati al governo, col compito di eleggere il sommo magistrato e di vegliare sul suo operato, consigliandolo e ammonendolo in caso di errore. Nel caso di tirannia manifesta e continuata spetta loro prendere l'iniziativa, che può giungere fino alla rimozione del tiranno. Althusius innova rispetto alla tradizionale definizione di tirannide, fino a lui concepita in pari misura come malvagio esercizio del potere (*ex parte exercitii*) o come mancanza di titolo legittimo (*ex defectu tituli*). Egli invece afferma che la seconda non è propriamente una forma di tirannide, ma espressione di guerra portata dall'esterno da un usurpatore, al quale tutti hanno diritto e dovere di reagire. La vera tirannide è la prima, che viene riformulata come sequenza ripetuta e radicata di atti contrari a una corretta e onesta amministrazione, di tentativi di abolire le leggi fondamentali dello Stato, il vero culto di Dio, di perseguire il male dei cittadini. La resistenza contro la tirannia conclamata dagli efori deve avvenire secondo procedure loro affidate, singolarmente o collegialmente, per la salvezza dello Stato.

Un caso particolare di resistenza riguarda le parti federate dello Stato universale, città e province, che – usufruendo di una sorta di diritto di secessione – sono autorizzate a staccarsi dal regno in cui il loro diritto venga sistematicamente conculcato. Nel XXXVIII capitolo della *Politica* Althusius specifica infatti che nei casi in cui a) lo esiga la salvezza pubblica e manifesta di quella medesima parte, b) le leggi fondamentali patrie non siano osservate dal sommo magistrato, ma anzi siano pervicacemente e senza rimedio violate, c) quando lo comandi in modo palese il vero culto e il comandamento di Dio, la parte che impugna il proprio diritto di resistenza sotto la direzione eforale può difendere con la forza delle armi «il suo Stato e la nuova forma» contro le restanti parti dello stesso regno dalle quali si è separata. Una riprova, questa, della prevalenza, in ogni e per ogni formazione statale, dell'originario carattere federativo di essa, poggiante organicamente sulla libertà di consenso e di recesso dei contraenti.

Questo aspetto del profederalismo althusiano introduce alla considerazione degli effetti che esso implica nel campo delle relazioni interstatali e internazionali. Infatti, ogni Stato ha tra i suoi compiti quelli dell'autodifesa (anche per mezzo della guerra) e della protezione dei beni del corpo asso-

ciato. Tali scopi, in particolare quelli attinenti la cura dei beni pubblici, ovvero della loro conservazione e del loro accrescimento, sono conseguibili sostanzialmente per mezzo della stipulazione solenne, e obbligatoria in varia misura, di patti di «confederazione», che Althusius definisce – nel capitolo XVII della *Politica* – come un tipo di consociazione che permette a regni, province, città e villaggi diversi di unirsi e, per tale via, di ampliare e rendere più sicuro il corpo dell'associazione statale. A tale proposito, il pensiero del giurista calvinista è preciso e inequivocabile nello stabilire – sulla scorta di numerosi esempi storici e di citazioni dottrinali estratte dalle culture ebraica, greca, romana e medievale – la differenza tra la «confederatio plena», che oggi chiameremmo semplicemente federazione sovrana, e la «confederatio non-plena», cioè le alleanze e le leghe limitate nelle finalità e nel tempo.

La prima specie di confederazione consente a diversi regni, province o consociazioni universali, di congiungersi integralmente tra loro, «avendo comunicati reciprocamente le leggi fondamentali e i diritti di sovranità», sì da formare un unico corpo statale. La seconda specie invece non intacca i singoli diritti di sovranità e stringe i confederati al solo vincolo dell'amicizia e dell'aiuto reciproco nei casi e nei tempi previsti. È evidente la somiglianza tra la «confederatio plena» e il modello ebraico antico di *politita*, e con esempi moderni quale l'unione anglo-scozzese, mentre la definizione della «confederatio non-plena» richiama l'esperienza delle alleanze confederali antiche e medievali. Tuttavia, relativamente al primo caso, in Althusius non vi è spazio per forme di autonomia residua dei membri statali federati; nel nuovo Stato federale, concepito come una fusione di più componenti in un tutto organicamente unito, una misura limitata di autonomia – precisamente quella delle libertà cetuali e popolari – risiede all'interno dei soggetti collettivi delle *consociationes* (ceti, città, province).

Tale carattere riporta in primo piano l'accesa discussione, tuttora aperta, sulla modernità effettiva del pensiero politico althusiano, e perciò del suo stesso profederalismo<sup>1</sup>. Da taluni interpreti esso è visto come l'antesignano di una sorta di federalismo cooperativo contrattualista o il precorritore di una critica premoderna, nel segno della concezione federalista integrale, allo Stato centralizzatore moderno. La parte più numerosa della critica mette invece in rilievo le radici medievali del discorso althusiano e il suo persistente organicismo cetuale. Ma tutti convergono sul punto che Althusius fu oppositore dell'assolutismo principesco nel nome del calvinismo politico e delle rivendicazioni sopra accennate di tipo democratico-federale. Non meraviglia perciò che, con la vittoria dell'assolutismo nei secoli XVII-XVIII, Althusius godette di scarsissima fortuna e il suo destino fu di cadere in un oblio dal quale risorse solo alla fine dell'Ottocento.

<sup>1</sup> Per i necessari ampliamenti e riferimenti interpretativi si veda C. MALANDRINO, *Introduzione: la Politica methodice digesta di Johannes Althusius*, in ALTHUSIUS, *La politica*, 2 voll., Torino, Claudiana, 2009, a cura di C. Malandrino, trad. di C. Malandrino, F. Ingravalle e M. Povero, con apparato critico di F. Ingravalle e M. Povero, con la collaborazione di C. Zwierlein, pp. 31 ss.; ID., *Quale attualità per il pensiero di J. Althusius?*, in "Quaderni Fio-  
rentini", 2010, n. 39, pp. 669-683.



## INDICE

Introduzione	5
Avvertenza del curatore	9
Nota biobibliografica	
Johannes Althusius (1563-1638)	10
1. Vita	10
2. Opere principali	11
3. Bibliografia sulla vita e sull'opera di Althusius	12
Abbreviazioni e simboli	13
<b>JOHANNES ALTHUSIUS</b>	
<b>la Politica</b>	15
Schema della Politica	20
I. Gli aspetti generali della politica	24
II. La comunanza della consociazione privata domestica e naturale e la sua specie principale, ossia la consociazione coniugale	32
III. La consociazione dei parenti	34
IV. La consociazione dei colleghi	36
V. La consociazione della comunità e le sue cause	42
VI. Le specie della città e la comunanza dei cittadini	48
VII. La comunanza del diritto provinciale	56
VIII. L'amministrazione del diritto provinciale	59
IX. Il diritto ecclesiastico di sovranità	68
X. La legge e la sua applicazione	85
XI. Il diritto speciale di sovranità	89
XIV. Gli incarichi personali del regno	93
XVI. La protezione della consociazione universale	94
XVII. La cura dei beni del corpo consociato	96

XVIII.	Gli efori e il loro compito	105
XIX.	L'affidamento del regno ovvero dell'impero universale	126
XX.	La promessa di sottomissione e l'omaggio	140
XXI.	La legge alla quale bisogna conformare l'amministrazione dello Stato	144
XXIII.	La natura e il modo di essere del popolo	159
XXIV.	La duplice natura del potere di comando e dell'atteggiamento verso di esso	167
XXV.	L'autorità del sommo magistrato	172
XXVI.	La pratica, l'esperienza e la capacità di scelta del magistrato	174
XXVII.	I consiglieri del magistrato	176
XXVIII.	L'amministrazione ecclesiastica	179
XXIX.	La sanzione delle leggi e l'amministrazione della giustizia	186
XXX.	La censura	197
XXXI.	L'impegno per conservare la concordia	200
XXXII.	L'amministrazione civile dei mezzi necessari ad assicurare i benefici della vita sociale	205
XXXIII.	I consigli universali della consociazione universale	206
XXXIV.	La cura e la gestione degli armamenti in tempo di pace	209
XXXV.	La cura e l'amministrazione delle armi in tempo di guerra, e in primo luogo l'intrapresa della guerra	210
XXXVI.	La gestione e l'amministrazione della guerra	214
XXXVII.	L'amministrazione civile dei beni pubblici e privati	215
XXXVIII.	La tirannide e i rimedi contro di essa	218
XXXIX.	Le specie del sommo magistrato	245